REGOLAMENTO (CEE) N. 75/74 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1974

recante aggiunta di una categoria di qualità « III » alle norme comuni di qualità per i cavoli di Bruxelles

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che l'allegato I/2 del regolamento n. 41/66/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1966, relativo alla determinazione delle norme comuni di qualità per i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles e i sedani da coste [3], deve essere completato in conformità degli orientamenti definiti nell'allegato II dell'atto [4] allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [5], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 ; che occorre pertanto completare le norme comuni di qualità per i cavoli di Bruxelles mediante aggiunta d'una categoria di qualità « III » ; che tale categoria di qualità deve rispondere alle esigenze dei consumatori, pur presentando un interesse economico per i produttori ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le norme comuni di qualità per i cavoli di Bruxelles, fissate dal regolamento n. 41/66/CEE, sono completate mediante aggiunta di una categoria « III », definita nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.
(3) GU n. 69 del 19. 4. 1966, pag. 1013/66.
(4) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(5) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

ALLEGATO

CATEGORIA « III » — CAVOLI DI BRUXELLES

Questa categoria comprende i prodotti di qualità mercantile che non possono essere classificati in una categoria superiore, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sotto definite.

CARATTERISTICHE QUALITATIVE

I cavoli di Bruxelles classificati nella categoria « III » devono corrispondere alle caratteristiche della categoria « II », ma possono presentare :

— difetti di colorazione, leggeri ammaccature e danni provocati da parassiti o da malattie,

— presentare tracce di terra,

— tracce di danni causati dal gelo.

CALIBRAZIONE

Per i cavoli di Bruxelles della categoria « III », non è obbligatoria la calibrazione.

TOLLERANZE

Ogni collo può contenere al massimo il 15 % in peso del prodotto non corrispondente alle caratteristiche della categoria, sempreché sia adatto al consumo.

IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE

A. **Omogeneità**

La frode di presentazione non è ammessa, cioè la parte visibile deve corrispondere alla composizione media della merce contenuta nell'imballaggio.

B. **Condizionamento**

Le disposizioni di cui al titolo V B delle norme comuni si applicano anche ai cavoli di Bruxelles della categoria « III ».

INDICAZIONI ESTERNE

Le disposizioni di cui al titolo VI delle norme comuni si applicano anche ai cavoli di Bruxelles della categoria « III ».